

*Inviata via PEC*

Spettabile  
AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA  
Via Cristoforo Colombo 426 c/d  
00145 Roma

*agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it*

Roma, 30 agosto 2013

Prot. 208/13

***Oggetto: Istanza di consulenza giuridica-interpello, ai sensi della Circolare del 18 maggio 2000, n. 99/E – par. 2.3 – e della Circolare del 5 agosto 2011, n. 42/E – par. 3, avente a oggetto l'art. 21 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 inserito dall'art. 1, comma 325, lett. e), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228***

\*\*\*

***Per Assotelecomunicazioni - ASSTEL (d'ora innanzi "ASSTEL") - con sede in Roma, Via Barberini n. 11, C.F. 97290240585, tel. 06/45417531, fax 06/45417536 (PEC info@pec.asstel.it e info@asstel.it), in persona del Presidente, Ing. Cesare Avenia,***

***ASSTEL rappresenta, nel sistema di Confindustria, le imprese della filiera delle telecomunicazioni.***

**Viste**

le disposizioni contenute nella Circolare del 18 maggio 2000, n. 99/E – par. 2.3 – e nella Circolare del 5 agosto 2011, n. 42/E – par. 3 – recanti istruzioni operative in materia di interpello dei contribuenti e consulenza giuridica.

\* \* \*

**Premesso che**

1. con all'art. 1, comma 325, lett. e), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 è stato introdotto nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito anche D.P.R. n. 633 del 1972) l'articolo 21 *bis* rubricato "fattura semplificata";
2. la fattura semplificata, pur presentando un contenuto minimo analogo a quello previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 per la fattura ordinaria, consente talune semplificazioni che assumono particolare rilevanza per gli Operatori del comparto delle telecomunicazioni. In particolare, con riferimento all'indicazione degli elementi

## IL PRESIDENTE

- identificativi del soggetto cessionario o committente, il neo introdotto art. 21 bis, alla lettera e) prevede che debbano essere espressamente indicati “ ... *ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;*”;
3. con Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013 codesta rispettabile Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa ha fornito i primi chiarimenti in merito alle novità fiscali introdotte dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 17 dicembre 2012, n. 221 nonché con la L. 24 dicembre 2012, n. 228;
  4. al paragrafo 6.7, la Circolare ha argomentato in merito alle novità introdotte in materia di fatturazione semplificata e in particolare, con riferimento ai dati identificativi del cessionario/committente di cui alla lettera e) dell’art. 21 bis citato, afferma che “*il cessionario/committente stabilito nel territorio dello Stato può essere, dunque, identificato con il solo numero di partita IVA o con il codice fiscale, oppure con il numero identificativo IVA del Paese di stabilimento, se si tratta di un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro. Nel caso in cui il cessionario/committente sia identificato con il solo numero di partita IVA o con il codice fiscale, l’obbligo di registrazione della fattura semplificata da parte dell’emittente è correttamente assolto con l’indicazione dei predetti dati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, come prescritto dall’articolo 23, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972*”;
  5. la formulazione della Circolare, nella parte citata al precedente punto 4., sembrerebbe non consentire che possa indicarsi la “*ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti*” senza la contestuale indicazione del codice fiscale o del numero di partita IVA mentre, per contro, sembrerebbe possibile il viceversa, vale a dire indicazione del solo numero di partita IVA o del codice fiscale, oppure del numero identificativo IVA del Paese di stabilimento, se si tratta di un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro;
  6. così interpretata, la disposizione sembrerebbe in contrasto con la normativa comunitaria;

IL PRESIDENTE

7. l'inserimento del numero di codice fiscale o di partita IVA del cessionario/committente nelle fatture emesse, per le imprese associate esercenti servizi di telecomunicazione fissa e mobile, è un'operazione assai gravosa. Infatti la numerosità e l'eterogeneità dei servizi forniti dagli Operatori del settore ("fisso", "mobile", servizi "ad addebito ciclico", servizi con addebito "one shot", servizi personalizzati per grandi clienti, servizi "no core", cessione di beni, etc.) ha costretto gli Operatori medesimi a sviluppare, costruire e mantenere numerose procedure di fatturazione attiva, autonome tra di loro, proprio a causa della specificità delle operazioni oggetto di fatturazione. L'inserimento nella fattura semplificata della partita IVA/codice fiscale del cessionario/committente comporterebbe, inesorabilmente, la modifica di tutte le numerose procedure di fatturazione attiva al fine di predisporle ad accogliere il nuovo dato, possibilmente dopo opportuno controllo circa la sua veridicità. Oltre a ciò si renderebbe necessario procedere anche alla revisione di tutti i layout delle fatture attive al fine di predisporre un apposito "campo" atto ad accogliere il nuovo dato. La possibilità di accedere alla fattura semplificata eliminerebbe i gravosi costi che gli Operatori andrebbero a sostenere solo nell'ipotesi in cui si confermasse la possibilità che la fattura semplificata potesse riportare solo i dati anagrafici del cessionario/committente (ditta, denominazione, ragione sociale e indirizzo completo);
8. gli Operatori del settore sarebbero comunque in grado di fornire all'Amministrazione Finanziaria, in caso di controlli, le indicazioni del codice fiscale o della partita IVA oppure del numero identificativo IVA del Paese di stabilimento relative ai soggetti identificati in fattura;
9. necessiterebbe altresì un intervento interpretativo relativo al riconoscimento del permanere del diritto alla detrazione dell'imposta, in capo al cessionario/committente, nel caso in cui la fattura semplificata allo stesso indirizzata non recasse l'indicazione della partita IVA o del codice fiscale. Dovrà quindi chiarirsi che è possibile per un cessionario/committente che acquista beni/servizi nell'esercizio dell'attività commerciale procedere con la detrazione dell'imposta anche se la fattura di riferimento non dovesse riportare né il codice fiscale né la partita IVA di detto soggetto, oppure dovesse riportare il solo codice fiscale purché, ovviamente, ricorrano le condizioni normativamente prescritte per l'esercizio della detrazione.

**Tutto ciò premesso**

si chiedono i seguenti chiarimenti.

- 1. Con riferimento agli elementi identificativi del cessionario /committente di cui al punto e) dell'art. 21 bis del D.P.R. n. 633 del 1972:**

IL PRESIDENTE

si richiede un intervento chiarificatore con riferimento alla possibilità che, ai sensi dell'art. 21 bis lettera e), relativamente agli elementi identificativi del cessionario/committente, possano alternativamente essere indicati la ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e cognome, la residenza o domicilio, nonché l'ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti in luogo/in alternativa del codice fiscale o del numero di partita IVA oppure del numero identificativo IVA del Paese di stabilimento.

**2. Con riferimento al diritto alla detrazione per il cessionario/committente che riceva fatture non recanti l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA:**

si richiede un intervento chiarificatore in merito alla circostanza che la ricezione da parte del cessionario/committente di una fattura che non rechi l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA non sia di per sé preclusiva del diritto alla detrazione dell'imposta.

In attesa di riscontro inviamo distinti saluti.

Cesare Avenia

*Allegati:*

*Copia carta identità e Codice Fiscale*